REGOLAMENTO (CEE) N. 4154/88 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1988

che modifica i regolamenti (CEE) n. 4182/87, (CEE) n. 4183/87 e (CEE) n. 1842/88 che recano apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per polpe di albicocche, preparazioni e conserve di sardine e per taluni vini a denominazione d'origine, originari del Marocco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 4182/87 [1], (CEE) n. 4183/87 [2] e (CEE) n. 1842/88 [3], il Consiglio ha aperto contingenti tariffari comunitari a dazio nullo o a dazio ridotto per i seguenti prodotti originari del Marocco :

— polpe di albicocche del codice NC ex 2008 50 91, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988 ;

— preparazioni e conserve di sardine dei codici NC ex 1604 13 10 e ex 1604 20 50, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, e

— taluni vini a denominazione d'origine, dei codici NC ex 2204 21 25, ex 2204 21 29, ex 2204 21 35 ed ex 2204 21 39, per il periodo dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989 ;

considerando che il protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco [4] è entrato in vigore il 1° ottobre 1988 e che il regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che fissa il regime applicabile agli scambi di Spagna e Portogallo con il Marocco [5], sarà applicabile a partire dal 1° novembre 1988 ;

considerando che risulta dunque opportuno modificare i succitati regolamenti per tener conto sia di una riduzione del dazio contingentale previsto per le polpe di albicocche sia dell'ampliamento dell'applicabilità di tali regolamenti a Spagna e Portogallo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4182/87 è modificato nel modo seguente :

1) All'articolo 1 è soppressa la parte di frase « nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ».

2) Nella tabella dell'articolo 1 il dazio dell'11,9 %, che figura nella colonna 5, è portato al 10,6 %.

3) Nell'articolo 1 è inserito un secondo comma così redatto :

« Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese partecipano al contingente tariffario in questione a partire dalla data d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3189/88. I dazi doganali applicabili, nel limite di tale contingente tariffario, da parte di detti Stati membri sono calcolati conformemente al succitato regolamento. »

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 4183/87 è modificato nel modo seguente :

1) Nell'articolo 1, paragrafo 1, viene soppressa la parte di frase « nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ».

2) È aggiunto allo stesso articolo 1 un secondo paragrafo, così redatto :

« 2. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese partecipano al contingente tariffario in questione a partire dalla data d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3189/88. I dazi doganali applicabili, nel limite di tale contingente tariffario, da parte di detti Stati membri sono calcolati conformemente al succitato regolamento. »

3) All'articolo 2, paragrafo 4, la parte di frase « in Danimarca » è sostituita dalla seguente « negli altri Stati membri ».

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1842/88 è modificato nel modo seguente :

1) All'articolo 1, paragrafo 1, la parte di frase « nella sua composizione al 31 dicembre 1985 » è sostituita da « ad esclusione del Portogallo ».

2) Allo stesso paragrafo 1 dell'articolo 1 viene aggiunto un secondo comma, così redatto :

« Il Regno di Spagna parteciperà al contingente tariffario in questione a partire dalla data d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3189/88. Il dazio doganale applicabile, nel limite di tale contingente tariffario, da parte di tale Stato membro è calcolato conformemente al succitato regolamento. »

[1] GU n. L 399 del 31. 12. 1987, pag. 26.
[2] GU n. L 399 del 31. 12. 1987, pag. 29.
[3] GU n. L 163 del 30. 6. 1988, pag. 3.
[4] GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 18.
[5] GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.

3) All'articolo 2 viene aggiunto un paragrafo 4, così redatto :

« 4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in Spagna e chiede in tale paese il beneficio del contingente, questo Stato membro procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, sempre che lo consenta il saldo disponibile della riserva. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Le disposizioni dell'articolo 1, punto 2 sono applicabili a decorrere dal 1° ottobre 1988.

Le disposizioni dell'articolo 1, punti 1 e 3, dell'articolo 2 e dell'articolo 3 sono applicabili a decorrere dal 1° novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS